

Relazione introduttiva

Michele Tamponi

Ordinario di Diritto privato, Università Luiss Guido Carli

*The content of this document represents the views of the author only and it is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.*

Coordinator



Co-beneficiaries



ELTE LAW
FACULTY OF LAW



ISTITUTO DI
DIRITTO DI
Familia



SLIDE n. 1

Il Regolamento n. 650/2012

Il Regolamento UE 4 luglio 2012 n. 650, applicabile alle successioni di persone decedute dal 17 agosto 2015:

- **contiene** un'analitica disciplina di diritto internazionale privato relativa al campo successorio;
- **si colloca** nel processo di comunitarizzazione del diritto internazionale privato;
- **mira** ad agevolare i cittadini europei assicurando una disciplina di conflitto caratterizzata dall'uniformità;
- **propone** un'applicazione tendenzialmente universale, non limitata cioè alla regolazione dei rapporti all'interno dell'UE: ai sensi dell'art. 20 «*La legge designata dal presente Regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro*».

SLIDE n. 2

Articolazione del Regolamento n. 650/2012

Il Regolamento 650/2012, composto da 84 articoli e 83 *Considerando* è suddiviso in sette capi:

- I. **Ambito di applicazione e definizioni**
- II. **Competenza**
- III. **Legge applicabile**
- IV. **Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni**
- V. **Atti pubblici e transazioni giudiziarie**
- VI. **Certificato successorio europeo**
- VII. **Disposizioni generali e finali.**



INTEGRATION, MIGRATION,
TRANSNATIONAL RELATIONSHIPS,
GOVERNING INHERITANCE STATUTES
AFTER THE ENTRY INTO FORCE
OF EU SUCCESSION REGULATIONS.

GoInEU *plus*



This Project is funded
by the European Union's
Justice Programme 2014-2020

SLIDE n. 3

Il principio cardine del Regolamento n. 650/2012

La legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento del decesso. Tale legge si applicherà quindi sia ai cittadini di quello Stato, sia agli stranieri ivi abitualmente residenti.

Questo criterio di collegamento risponde a una logica di uguaglianza e favorisce una maggiore uniformità di trattamento, con correlativa attenuazione dei vincoli di appartenenza ad un singolo Stato.

Lo straniero non si muove più idealmente seguito dalla propria legge: il criterio di *default* è ora la legge del paese di residenza abituale, indipendentemente dalla cittadinanza. Soltanto sulla base di una sua specifica e formale dichiarazione può optare per l'applicazione della legge dello Stato di cui è cittadino.

SLIDE n. 4

La residenza abituale

Per determinare la residenza abituale (che ben può essere diversa da quella anagrafica) l'autorità investita dalla successione dovrà procedere a una valutazione globale della vita del defunto, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali, considerando in particolare la durata e la regolarità del suo soggiorno nello Stato interessato, nonché le condizioni e le ragioni delle stesse. La residenza abituale così determinata rivelerà il collegamento stretto e stabile con tale Stato.

SLIDE n. 5

Il Certificato Successorio Europeo

Il Regolamento UE 2012/650 ha istituito il certificato successorio europeo. Esso è destinato ad agevolare e rendere rapide ed efficaci le pratiche relative alle successioni transfrontaliere. Le questioni che ne derivano concernono:

- scopo e natura
- competenza al rilascio
- legittimazione a richiederlo
- contenuto
- natura giuridica
- effetti.

I Regolamenti «gemelli» n. 1103 e 1104 DEL 2016

I Regolamenti «gemelli» 2016/1103 e 2016/1104 (applicabili dal 29 gennaio 2019) dettano discipline speculari con riguardo al regime patrimoniale tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Il Reg. 1103 abbandona il tradizionale principio dell'applicazione della legge nazionale comune dei coniugi e prevede che in mancanza di un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro già adita in merito alla successione di un coniuge ai sensi del Reg. UE n. 650/2012 o in materia di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, ovvero in assenza di un accordo, siano competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi le autorità dello Stato membro:

- a) nel cui territorio si trova la **residenza abituale** dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- b) nel cui territorio si trova l'ultima **residenza abituale** dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- c) nel cui territorio si trova la **residenza abituale** del convenuto nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- d) di cittadinanza comune dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

Il Reg. 1104 prevede gli stessi criteri con riguardo agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, e pone infine quale criterio residuale quello della legge dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.